

# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO PAESANA (Provincia di Cuneo)

*VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO*

*N. 45*

**OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazione possedute dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso detenute al 31.12.2020.**

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **20:13** in Paesana, nella sala consiliare dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta pubblica.

All'appello risultano :

<i>n.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Comune</i>	<i>Pres</i>	<i>Assen</i>
1	MEIRONE Emidio	Presidente	Comune di Sanfront	X	
2	BERARDO Valderico	Consigliere	Comune di Martiniana Po		X
3	GIUSIANO Nico	Consigliere	Comune di Pagno	X	
4	NASI Cristiana	Consigliere	Comune di Gampasca	X	
5	PEROTTO Dora	Consigliere	Comune di Brondello	X	
6	ROVERE Silvia	Consigliere	Comune di Ostanta		X
7	VAUDANO Emanuele	Consigliere	Comune di Paesana	X	
8	ARGENTO Marisa	Consigliere	Comune di Paesana	X	
9	FIORINA Pierguido	Consigliere	Comune di Gampasca	X	
Totale				7	2

Risultano pertanto **n. 7 Presenti** e **n. 2 Assenti**

Con l'assistenza continua e l'opera del Vice Segretario dell'Unione Signor **GOLDONI Paolo**.

Il Signor **MEIRONE Emidio** assunta la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO

Preso atto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 4 comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente e indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Riconosciuto, nel contempo, che l'Ente pubblico può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) Produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 50/2016, con un imprenditore selezionato in base a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2;

d) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti oppure allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie a supporto di enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici previste all'art.3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...omissis...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n° 20 del 28 settembre 2017, avente per oggetto "Approvazione del "Piano di ricognizione e di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso alla data del 23 settembre 2016". Individuazione delle partecipazioni da alienare e/o da sottoporre alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P." e considerato che è necessario provvedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni (ex art. 20 del D.Lgs 175/2016);

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n° 31 del 22/12/2020, avente per oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazione possedute dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso".

Rilevato che dal piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1 c. 612 Legge 23 dicembre 2014 n.190, tale ricognizione delle partecipazioni (individuando quelle che eventualmente dovrebbero devono essere alienate) costituisce aggiornamento periodico

(annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi del già citato art. 20/D.lgs 175/2016, T.U.S.P. e art. 1 c. 612 Legge 190/2014;

Tenuto conto che, ai fini i cui sopra, devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – vale a dire di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c.1. T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) Sono tra quelle previste dall'art. 20, comma 2 , T.U.S.P., ossia:
  - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila) di euro;
  - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, (tenuto conto che per le società di cui all'art.4, comma 7, D.L.vo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo);
  - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4 T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni di cui al predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Verificato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici d'interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, del decreto legislativo n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune in considerazione del fatto che l'affidamento dei servizi in corso affidati alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite o autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati attraverso le attività ed i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Riconosciuto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P. , e che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Valutato che:

- dalla ricognizione straordinaria effettuata con D.C. n. 20 del 28/09/2017, con D.C. e n. 38 del 20.12.2018, con D.C. n. 43 del 19/12/2019, e da ultimo, dalla ricognizione ordinaria effettuata con D.C. n. 31 del 22/12/2020, risultavano al 31/12/2019, le seguenti società, in possesso di questo Ente:

<b>Ente/Società/Organismo</b>
Società AFP scarl di Dronero
Società GAL –Tradizione Terre Occitane
Società ATL del Cuneese
Società FINGRANDA S.p.A.

- è stata predisposta la revisione periodica di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016.

In particolare, si evidenziano le seguenti motivazioni ed evoluzioni rispetto alle situazioni dianzi evidenziate:

1) In riferimento alla partecipazione nella società FINGRANDA S.p.A. non è stata effettuata al momento alcuna cessione/alienazione, in quanto trattasi di società posta in Liquidazione. Con nota del 07.09.2018, il liquidatore ha comunicato la messa in liquidazione della società a far data dal 31.07.2018 e si è rimasti pertanto in attesa di ulteriori comunicazioni in merito alle procedure relative alla stessa.

Permangono le condizioni per l'alienazione/cessione delle quote di partecipazione nella società Fingranda S.p.A., restando in attesa delle comunicazioni del Liquidatore della società, già interpellato con ns. lettera prot. n. 6075 del 13.12.2019, e ns. nota prot. n. 4377 del 18.11.2020, cui lo stesso ha risposto come segue: *“la procedura di liquidazione sta procedendo con l'intento di cedere le partecipazioni ancora detenute ed i cespiti ancora in possesso della società. Vista anche la contingente situazione di emergenza legata alla pandemia di Covid-19 non siamo in grado di fornire tempistiche in merito alla chiusura della procedura di liquidazione ed alla conseguente cessazione della società....”*;

2) In riferimento alla società A.F.P. scarl di Dronero si considera necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, , rientrando nel novero delle “società che svolgono servizi di interesse generale”;

3) In riferimento alla società A.T.L. del Cuneese di Cuneo si considera necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, , rientrando nel novero delle “società che svolgono servizi di interesse generale”;

4) In riferimento al G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane s.c.a.r.l. di Caraglio, si evidenzia che la stessa ha inviato una nota ( prot. 721 del 09.12.2020), ns. prot. 4798 del 10.12.2020, con la quale indica testualmente :” *Con la presente siamo ad informare che i GAL sono espressamente esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto:*

- i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis...". L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale;

- l'art. 26 comma 6-bis) del D.lgs. 175/2016 prevede che "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)"; quindi i GAL sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche.

Inoltre si evidenzia che le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate a non procedere all'alienazione delle proprie quote nel GAL alla luce delle seguenti disposizioni del D.Lgs. 175/2016:

- art. 24 comma 1 "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ...omissis..., sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2"; i GAL rientrano nelle categorie di cui all'art. 4;

- art. 24 comma 5-bis "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"; il GAL Tradizione delle Terre Occitane nel triennio precedente ha sempre avuto utili di bilancio.

Si precisa che il comma 5-bis dell'art. 24 e 6-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 sono stati introdotti rispettivamente dall'art. 1 comma 723 e 723 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145 del 30.12.2018)....";

Pertanto si mantiene la partecipazione nella società G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane s.c.a.r.l. che non verrà più inserita nella rilevazione periodica annuale;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Unione Montana;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Visto altresì il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., acquisito al Protocollo dell'Ente in data col Prot. n. 4528 del 29.11.2021;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi favorevoli espressi a termini di legge;

## **DELIBERA**

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso, alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da Allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Di autorizzare il mantenimento senza interventi delle attuali partecipazioni nella seguente società:

- società A.F.P. scarl di Dronero che si considera necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, rientrando nel novero delle “società che svolgono servizi di interesse generale”;
- società A.T.L. del Cuneese di Cuneo che si considera necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, , rientrando nel novero delle “società che svolgono servizi di interesse generale”.

4) Di dare atto che il riferimento alla partecipazione nella società FINGRANDA S.p.A. non è stata effettuata al momento alcuna cessione/alienazione, in quanto trattasi di società posta in liquidazione e si resta pertanto in attesa di ulteriori comunicazioni del Liquidatore in merito alle procedure relative alla stessa.

5) Di dare atto che il riferimento alla partecipazione nella società G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane s.c.a.r.l. di Caraglio, anche a seguito di comunicazione della stessa ( loro nota prot. 721 del 09.12.2020 e, ns. prot. 4798 del 10.12.2020, si evidenzia che l'art. 26 comma 6-bis) del D.lgs. 175/2016 prevede che “Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)”; quindi i GAL sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche. Pertanto si mantiene la partecipazione nella società G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane s.c.a.r.l. che non verrà più inserita nella rilevazione periodica annuale.

6) Di approvare la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., come da Allegato B).

7) Di provvedere, mediante i competenti uffici dell'Unione, alla comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, inviandola alla sezione della Corte dei Conti competente ed alla struttura Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) mediante l'apposito applicativo.

Successivamente,

con separata unanime votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
F.to:(MEIRONE Emidio)

IL VICE SEGRETARIO  
Firmato Digitalmente  
F.to: (GOLDONI Paolo)

---

COMUNICATA AI COMUNI DELL'UNIONE

il 01-dic-2021 prot. n. 4547

---

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Paesana, li

IL  
( )